



Demanio Marittimo

Ordinanza Sindacale N° 130

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 2/3 ottobre 2020 il territorio comunale è stato interessato da eventi meteorologici estremi, caratterizzati da abbondanti piogge, raffiche di vento e violente mareggiate, come segnalato dal Centro Funzionale Meteo – Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria;

Considerato che:

- al verificarsi dei suddetti eventi meteorologici si è riscontrato il deposito di elevati quantitativi di materiale ligneo su aree demaniali marittime, le cui caratteristiche possono ritenersi equivalenti al materiale forestale naturale;
- la rimozione di detto materiale risulta necessaria affinché non costituisca ulteriore fonte di rischio in occasione di successivi eventi;

Dato che:

➤ con nota a Regione Liguria Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Vice Direzione Generale Ambiente prot. gen. n. 328870 del 9.10.2020, acquisita in data 15.10.2020, ha comunicato che ai sensi dell'art. 183 c.1 lettera n) del D.lgs n.152/2006 “Norme in materia ambientale” le operazioni di prelievo raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali e sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati, possono essere effettuate, indipendentemente dalle autorizzazioni in materia di rifiuti in area individuata da parte del Comune sulla base della esigenze logistiche ed organizzative specifiche;

➤ in data 05.10.2015 la Giunta Regionale ha stabilito con atto n. 1058, pubblicato sul BURL n.43 del 28.10.2015, le modalità operative per la gestione del materiale ligneo depositato su aree demaniali a seguito di eventi meteo calamitosi deliberando di:

- autorizzare in via prioritaria la raccolta da parte dei privati cittadini del materiale ligneo giacente su aree demaniali, ai fini della combustione in impianti termici civili;
- pubblicare successivamente avviso pubblico finalizzato all'individuazione di impianti autorizzati al trattamento di biomasse, eventualmente interessati al recupero a proprie cura e spese;
- in subordine, autorizzare i concessionari/gestori delle strutture balneari alla combustione in loco dei rifiuti lignei residui, nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato d'emergenza

tipo b (livello provinciale e regionale) e tipo c (livello nazionale) secondo quanto previsto dalla L.225/1992;

Visto il dlgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l'art. 50 che attribuisce al Sindaco la competenza in merito all'adozione dei provvedimenti, contingibili ed urgenti, volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente;

Visto l'art. 191 del dlgs. 152/2006 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

ritenuto che sussista l'urgenza di emanare tali disposizioni, in quanto concernenti la tutela dell'ambiente;

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile, Ing. Giambattista Maria Miceli, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

fermo restando che le presenti disposizioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei decreti ministeriali per l'emergenza sanitaria da Covid 19

ORDINA

che i rifiuti lignei, depositati sulle spiagge cittadine per effetto delle mareggiate che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 2 – 3 ottobre 2020, siano gestiti come di seguito indicato:

1. i concessionari/gestori delle strutture balneari, ciascuno per il tratto di competenza, dovranno mettere **a disposizione dei cittadini** il materiale ligneo ivi depositato dalle mareggiate, per il prelievo e il successivo utilizzo, nel periodo decorrente dalla data del presente provvedimento ed entro e non oltre il **termine del 20 novembre 2020**, previo accatastamento del materiale in questione privato di eventuali materiali estranei (carta, plastica, materiali ferrosi, ecc.), che dovrà essere gestito in conformità alla vigente normativa sui rifiuti;

2. i privati cittadini sono autorizzati alla raccolta del materiale ligneo giacente sulle aree demaniali marittime, ai fini della combustione in impianti termici civili, previa separazione da altri materiali di origine antropica (carta, plastica, materiali ferrosi, ecc.), che dovrà essere gestito in conformità alla vigente normativa sui rifiuti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) le operazioni di raccolta potranno avvenire tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 17:00;

- a) la raccolta è limitata al solo materiale ligneo accumulato sulle spiagge;
- b) la raccolta è finalizzata ad uso personale e non dovrà avere fini di lucro;
- c) la raccolta potrà avvenire esclusivamente con l'ausilio di mezzi manuali (carriole) e non meccanici;
- d) la responsabilità delle attività sopra descritte resta a carico di chi effettua le operazioni, mantenendo indenne e manlevata l'Amministrazione Comunale da eventuali richieste di risarcimento danni e/o oneri;
- e) la raccolta sarà consentita a far data dall'adozione del presente provvedimento fino al 20 novembre 2020;

3. **dal 21 novembre fino al 10 dicembre 2020** i rifiuti in oggetto **potranno essere raccolti ed avviati ad impianto di trattamento delle biomasse** a cura e spese dei gestori autorizzati, che saranno informati a mezzo di avviso pubblico sul portale istituzionale;

4. **a partire dal 11 dicembre fino al 21 al dicembre 2020, i concessionari/gestori delle strutture balneari potranno procedere alla combustione dei rifiuti lignei residui**, nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato d'emergenza tipo b (livello provinciale e regionale) e tipo c (livello nazionale) secondo quanto previsto dalla L.225/1992 e come di seguito indicate:

a) tipologia di materiale ligneo ammesso alla combustione:

- deve essere separato da altri materiali di origine antropica (ad esempio carta, plastica, gomma ecc.) che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
- non deve contenere materiale legnoso lavorato o con evidenti segni di inquinamento. Qualora sia presente tale materiale dovrà essere allontanato e gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti;

b) caratteristiche dei cumuli:

deve essere disposto in cataste di piccole dimensioni, inferiori a tre metri cubi steri, possibilmente asciutto o con bassa umidità per limitare la produzione di fumo.

- ogni catasta deve essere predisposta in modo da garantire una corretta ossigenazione per ridurre al minimo il rischio di combustioni incomplete.

c) condizioni di combustione:

- non devono essere utilizzati materiali di innesco tossici per l'ambiente se non nelle quantità indispensabili per l'accensione;
- le operazioni devono essere effettuate in condizioni di vento favorevoli allontanamento dei fumi dal centro abitato e costantemente sorvegliate per permettere l'immediato spegnimento in caso di pericolo per la popolazione o i luoghi circostanti;
- prima dell'accensione di una nuova catasta occorre attendere il completo e naturale spegnimento della precedente. Quindi non è possibile la presenza contemporanea di più roghi nello stesso luogo o luoghi vicini.

d) gestione delle ceneri e delle aree interessate alla combustione :

- deve essere garantito il contenimento delle ceneri prodotte in modo da limitare la dispersione. A tal fine è preferibile la formazione delle cataste su piazzale in cemento o in

terra “extra battuta” al fine di favorire la rimozione delle ceneri che dovranno essere gestite come rifiuti. Se tale operazione è effettuata sul suolo per eliminare i residui della combustione dopo lo spegnimento deve essere rimossa una porzione adeguata di suolo da trattare anche esso nell’ambito della normativa dei rifiuti;

- deve essere posto in atto qualunque accorgimento permetta di ridurre al minimo il rischio ambientale o rischi per la salute.

DISPONE

che il Corpo di Polizia Municipale le altre Forze dell’Ordine ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza ai trasgressori si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’art.7 bis /1°comma del D.Lgs 18/0/200 n.267 compresa tra € 25,00 e € 500,00, con altresì l’obbligo di spegnimento immediato del fuoco, salve le eventuali sanzioni penali applicabili.

Si dispone altresì che la presente ordinanza si pubblicata all’albo pretorio on-line comunale nelle forme di legge e divulgata sul sito istituzionale del Comune, nonché trasmessa:

- alla Prefettura di Imperia;
- al Corpo di Polizia Municipale;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Sanremo;
- alla Guardia di Finanza di Sanremo ;
- al Comando Vigili del Fuoco di Sanremo;
- al Comando della Stazione Forestale di Sanremo;
- al Servizio Protezione Civile Prefettura;
- ASL1 Imperiese;
- Regione Liguria Dipartimento Ambiente;
- ARPAL;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è possibile promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo della regione Liguria(T.A.R.) entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120 (centoventi), sempre dalla notifica.

Sanremo li 22.10.2020

IL SINDACO

Alberto BIANCHERI
(documento firmato digitalmente)